



2026/1428

2.7.2026

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/1428 DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 2026

che modifica l'allegato della decisione 2002/994/CE recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 128, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/994/CE della Commissione ⁽²⁾ si applica a tutti i prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale provenienti dalla Cina.
- (2) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, di tale decisione, gli Stati membri devono vietare l'ingresso di tali prodotti, e l'articolo 2, paragrafo 2, della stessa prevede due deroghe a tale divieto generale.
- (3) Conformemente alla prima deroga, gli Stati membri sono tenuti ad autorizzare l'importazione dei prodotti elencati nell'allegato, parte I, della decisione 2002/994/CE in conformità delle condizioni sanitarie e di polizia sanitaria applicabili ai rispettivi prodotti di cui trattasi.
- (4) Conformemente alla seconda deroga, gli Stati membri sono tenuti ad autorizzare l'importazione dei prodotti elencati nell'allegato, parte II, della decisione 2002/994/CE accompagnati da un attestato in cui la competente autorità cinese di cui all'articolo 3 della medesima decisione dichiara che ogni partita è stata sottoposta a un'analisi chimica tesa a garantire che i prodotti suddetti non presentano alcun pericolo per la salute animale o umana.
- (5) Il chitosano, analogamente alla glucosamina, è ottenuto principalmente mediante idrolisi della chitina da esoscheletri di insetti e crostacei. Il chitosano è un polisaccaride composto da unità di glucosamina. Entrambi i prodotti sono destinati al consumo animale, come evidenziato dalla voce 13.2.8 di cui all'allegato, parte C, del regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione ⁽³⁾. Inoltre entrambi i prodotti sono elencati come prodotti altamente raffinati nell'allegato III, sezione XVI, punto 1, lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e sono pertanto soggetti al medesimo requisito, secondo cui il trattamento delle materie prime di origine animale utilizzate nella fabbricazione di tali prodotti deve eliminare ogni rischio per la salute pubblica o degli animali. Tuttavia, mentre la glucosamina figura nell'elenco di cui all'allegato, parte I, della decisione 2002/994/CE e ne è pertanto autorizzato l'ingresso nell'Unione dalla Cina senza l'attestato di cui all'articolo 3 di tale decisione, attualmente il chitosano non figura nello stesso elenco.

⁽¹⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj>.

⁽²⁾ Decisione della Commissione 2002/994/CE, del 20 dicembre 2002, recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina (GU L 348 del 21.12.2002, pag. 154, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2002/994/oj>).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (GU L 29 del 30.1.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/68/oj>).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2004/853/oj>).

- (6) È pertanto opportuno applicare la prima deroga al divieto di importazione dalla Cina nell'Unione di determinati prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2002/994/CE anche al chitosano, includendolo nell'elenco dei prodotti destinati al consumo umano o animale provenienti dalla Cina il cui ingresso è autorizzato senza l'attestato di cui all'articolo 3 di tale decisione.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato, parte I, della decisione 2002/994/CE.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2002/994/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nell'allegato della decisione 2002/994/CE, la parte I è sostituita dalla seguente:

«PARTE I

Elenco dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale autorizzati ad essere importati nell'Unione senza l'attestato di cui all'articolo 3:

- prodotti della pesca, ad eccezione:
 - dei prodotti dell'acquacoltura;
 - dei gamberetti sgusciati e/o lavorati;
 - dei gamberi della specie *Procambarus clarkii* pescati in acque dolci naturali tramite operazioni di pesca;
- gelatina;
- additivi alimentari quali disciplinati dal regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ^{(1)*};
- sostanze da utilizzare come integratori alimentari o in tali integratori quali disciplinati dalla direttiva (CE) 2002/46 del Parlamento europeo e del Consiglio ^{(2)*};
- vitamina D3 destinata al consumo umano e precursori utilizzati per la sua produzione, se conformi ai trattamenti specifici per i prodotti altamente raffinati (derivati lipidici) di cui all'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ^{(3)*};
- alimenti per animali da compagnia quali disciplinati dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ^{(4)*};
- solfato di condroitina, glucosamina e chitosano considerati materie prime per mangimi quali disciplinate dal regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione ^{(5)*};
- vitamina D3 da utilizzare come additivo per mangimi conformemente al regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ^{(6)*} e precursori utilizzati per la sua produzione, destinati all'uso nei mangimi per animali d'allevamento e negli alimenti per animali da compagnia quali disciplinati dal regolamento (CE) n. 1069/2009;
- L-cisteina e L-cistina da utilizzare come additivi per mangimi conformemente al regolamento (CE) n. 1831/2003.

^{(1)*} Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1333/oj>).

^{(2)*} Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2002/46/oj>).

^{(3)*} Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2004/853/oj>).

^{(4)*} Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1069/oj>).

^{(5)*} Regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (GU L 29 del 30.1.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/68/oj>).

^{(6)*} Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>).